



Comune di Clauzetto

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2024
N. 10 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024 E DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI ORDINARIE E DISCREZIONALI.

L'anno 2024, il giorno 29 (ventinove), del mese di Giugno, alle ore 09:00, nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
CESCUTTI Giuliano	Sindaco	Presente
BROVEDANI Giovanni Maria	Consigliere	Presente
CESCUTTI Mirella	Consigliere	Presente
COZZI Marisa	Vice Sindaco	Presente
FIUMARA Francesca	Consigliere	Presente
GALANTE Loredana	Assessore	Presente
MENEGON Mauro	Consigliere	Assente
TREPPA Kevin	Consigliere	Presente
ZANNIER Alessandro	Consigliere	Presente
GUZZOLETTI Paolo	Consigliere	Presente
BROVEDANI Lara	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. BERTOIA Alessandro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. CESCUTTI Giuliano nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024 E DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI ORDINARIE E DISCREZIONALI.

IL SINDACO illustra l'oggetto della deliberazione; dice che il Comune ha pochi margini di scelta e che l'incremento complessivo dell'onere è del 9%, a causa anzitutto dell'inflazione, con aumenti per il singolo utente che mediamente variano dai 5 ai 7 euro, con aumenti che colpiscono in nuclei più numerosi in misura più rilevante in cifre assolute, ma meno rilevante in termini di incremento percentuale; cita le riduzioni proposte per le varie fattispecie imponibili; dice ancora che entro l'anno andrà individuato con gara il nuovo appaltatore del servizio a livello comprensoriale;

IL CONSIGLIERE ALESSANDRO ZANNIER interviene dicendo: che il 9% di aumento non è poco e per taluni cittadini anche 5 euro contano, anche perché molti nel territorio comunale pagano la TARI per avere delle case utilizzate solo per turismo; di essere favorevole al porta a porta, benché costi più del sistema del prelievo da cassonetti ad utilizzo collettivo; che la nuova gara dovrebbe avere l'obiettivo di dimezzare la percentuale di aumento dell'onere rispetto al 9%;

IL SINDACO replica che il Comune non ha la potestà di ridurre la percentuale di aumento della TARI approvata da AUSIR, la quale, per il biennio, è sotto l'indice generale di aumento dei prezzi ISTAT che invece è pari al 13%; dice che ci sono dei settori che potrebbero essere ottimizzati, citando il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio, che ha un costo rilevante e grava su tutti i contribuenti, non solo su chi se ne avvale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Comune ha conferito alla "Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali" l'esercizio della funzione "Politiche tributarie";
- la Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali con Deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 4 del 28.03.2022 ha approvato il Regolamento per lo svolgimento della funzione "Politiche Tributarie";

CONSIDERATO CHE il succitato Regolamento all'art. 1 comma 3 prevede *"Per "conferimento" s'intende che i Comuni si avvalgono della Comunità per la gestione, in forma associata, dei tributi locali. Resta in capo ai comuni la potestà regolamentare, la facoltà di definire le aliquote, l'introito dei tributi sul proprio bilancio, la nomina del responsabile del tributo, ecc., in altre parole la titolarità della materia. Lo svolgimento delle funzioni avverrà nel rispetto delle norme della legge nazionale, regionale, ed in conformità a quanto stabilito, nel presente regolamento"*;

PREMESSO CHE l'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n.147, ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, normando, ai commi successivi, le modalità di applicazione della Tassa;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che ARERA provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato, alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443/2019 che ha definito i criteri per il riconoscimento dei c.d. "costi efficienti di esercizio e di investimento" del servizio integrato dei rifiuti, per l'elaborazione dei Piani Economici Finanziari (PEF), in funzione dei quali approvare poi, da parte dei singoli Comuni, l'ammontare delle tariffe;

PRESO ATTO che la succitata delibera prevede che il PEF, configurato dall'Ente Gestore, venga validato dall'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), che opera quale Ente Territorialmente competente, e venga trasmesso e approvato poi da ARERA;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 5/2016, è stata costituita l'Agenzia denominata Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti – AUSIR- , ente di governo dell'ambito per il servizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendo a tale soggetto le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

VISTA la determinazione ARERA n. 2/2021 che ha disciplinato gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definito le modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari e la successiva deliberazione 363/2021/R/RIF, con il quale vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

RICHIAMATA la Delibera n. 15/2022/R/RIF, adottata dall'ARERA che ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, contenente i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali che entreranno in vigore dal 01 gennaio 2023;

RICHIAMATE ALTRESI' le seguenti deliberazioni di ARERA:

- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

DATO ATTO che

- l'art. 3 comma 5- quinquies del DL 31 dicembre 2021, n. 228, convertito in Legge 15 del 25 febbraio 2022 , come modificato dall'art. 43 comma 11 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni in deroga all'art. 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- [--_Hlk168047908--]con Legge n. 67 del 23/05/2024 di conversione del Decreto Legge n. 39 è stato differito il termine per l'approvazione da parte dei Comuni dei Piani economico-finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonché delle tariffe al 30 giugno 2024;

DATO ATTO CHE l'articolo 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2021, ha previsto che *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, [...] la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, [...], è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

RICORDATO CHE l'art. 1 c. 660 del L. 147/2013 prevede, fra l'altro, la possibilità per il Comune di disporre riduzioni ed agevolazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste ex lege, purchè:

- previste dal Regolamento TARI;
- finanziate attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale (e quindi con fondi di Bilancio);

RICHIAMATI:

- l'art. 1 c. 654 della L. 147/2013, che dispone che le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di gestione del servizio (esclusi i rifiuti speciali);
- l'art. 1 c. 651 della L. 147/2013, che stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999, ovvero l'applicazione del c.d. “metodo normalizzato”;
- l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 che prevede l'articolazione delle tariffe distinguendo fra utenze domestiche e non domestiche, composte di una parte fissa (determinata in funzione delle componenti essenziali dei costi di servizio), e di una parte variabile (quantificata in funzione della potenziale capacità di produzione dei rifiuti delle diverse categorie di utenza);

VISTE le note di AUSIR prot. n. 1048 del 18.04.2024, prot. n. 1645 del 13.06.2024 e la successiva prot. n. 1655 del 14.06.2024;

APPURATO CHE [--_Hlk73626285--] l'AUSIR, con delibera di Assemblea Regionale d'Ambito n. 17 del 25 giugno 2024, ha provveduto a validare il PEF “Piano Economico Finanziario” per il periodo 2024-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. – Bacino di gestione GEA S.p.A, di questo Comune per l'anno 2024, come da nota acquisita al protocollo dell'Ente;

DATO ATTO CHE, per questo Comune, il PEF 2024 risulta così composto:

- quota VARIABILE Euro 55.040;
- quota FISSA Euro 11.589;
- TOTALE Euro 66.629;

VISTO il vigente Regolamento della TARI, che disciplina le eventuali riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, che possono essere:

- ordinarie: collegate ad una minor produzione di rifiuto, (es. compostaggio, case senza residenti, unico occupante e simili) in genere rientranti nelle fattispecie previste al co. 659 art.1 della L. 147/2013;
- discrezionali: non collegate ad una minor produzione di rifiuto, quindi rientranti fra quelle che necessariamente devono essere coperte con fondi propri di bilancio, fattispecie previste al co.660 art.1 della L.n.147/2013;

che sono quantificate ed approvate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe;

RITENUTO, quindi, di approvare per l'anno 2024 le seguenti riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, come da Regolamento succitato, come di seguito riportate:

ORDINARIE:

- a. abitazioni a disposizione, senza residenti; Q.Fissa e Variabile 5%
- b. Compostaggio ut.Domestiche-con Residenti Q.variabile = 30%
- [--_Hlk169692518--]c. Compostaggio ut.Domestiche - Senza Residenti Q.variabile = 5%
- d. Compostaggio Non Domestiche. Solo cat.5,7,15,16,17,18,19,20. Q.variabile = 20%
- e. Utenze Non Domestiche uso stagionale-discontinuo Q.Fissa e Variabile = 30%

DISCREZIONALI:

➤ Nessuna

RITENUTO opportuno, stabilire le scadenze per il versamento TARI 2024 come segue:
emissione unica scadenza 31 gennaio 2025. Rateizzazioni personalizzate.

RITENUTO, infine, di approvare le Tariffe per l'anno 2024 nei termini di cui in allegato A), allegato al presente atto per farne parte sostanziale, determinate in funzione della metodologia, dei criteri, dei coefficienti e dei dati proposti dall'Ente Gestore, in funzione degli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale;

Premesso tutto questo;

PRESO ATTO dei pareri espressi di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 49 comma 1 art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Presenti n. 10 su n. 11 consiglieri in carica, con voti
favorevoli n. 7
astenuiti n. 3 (Lara Brovedani, Guzzoletti Paolo, Zannier Alessandro)
contrari n. ///
espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di richiamare tutte le premesse come assunto a motivazione il presente atto;
- 2) Di prendere atto del PEF redatto dall'Ente Gestore e validato da parte dell'AUSIR, come da nota acquisita al protocollo del Comune;
- 3) Di approvare le tariffe nei termini di cui in allegato A), allegato al presente atto per farne parte sostanziale;
- 4) Di approvare le seguenti riduzioni, agevolazioni, le esenzioni, così come previsto dal Regolamento TARI, come di seguito riportato:

ORDINARIE, (art. 1 c. 659 art.1 della L.n.147/2013), come dettagliato in premessa nella seguente maniera:

- a. abitazioni a disposizione, senza residenti; Q.Fissa e Variabile 5%
- b. Compostaggio ut.Domestiche-con Residenti Q.variabale = 30%
- c. Compostaggio ut.Domestiche - Senza Residenti Q.variabale = 5%
- d. Compostaggio Non Domestiche. Solo cat.5,7,15,16,17,18,19,20. Q.variabale = 20%
- e. Utenze Non Domestiche uso stagionale-discontinuo Q.Fissa e Variabile = 30%

DISCREZIONALI, (art.1 c. 660 della L.n.147/2013), che devono essere coperte con fondi di bilancio come dettagliato in premessa : nessuna riduzione.

- 5) Di stabilire le date di scadenza dei pagamenti della tassa per l'annualità 2024, nella seguente maniera:
emissione unica scadenza 31 gennaio 2025. Rateizzazioni personalizzate.
- 6) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione come previsto dal 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 che prevede all'allegato A) in particolare:
 - a. essere documento informatico nativo in formato PDF/A-1;
 - b. essere sottoscritto dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma digitale formato PAdES;

- 7) Di provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale nell'apposita sezione dell'"Amministrazione trasparente" così come disciplinata dal D.Lgs 33/2013;
- 8) Di inviare copia del presente atto all'AUSIR tramite la seguente PEC ausir@certgov.fvg.it ed alla Comunità di Montagna "Prealpi Friulane Orientali" tramite e-mail tributi@pfo.comunitafvg.it;

DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 10 su n. 11 consiglieri in carica, con voti
favorevoli n. 10
astenuti n. ///
contrari n. ////
espressi in forma palese;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 così come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 26 giugno 2024

Il Responsabile
F.TO SONIA SANTAROSSA

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Clauzetto, 25 giugno 2024

Il Responsabile
F.TO MARIELE DE MUNARI

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to CESCUTTI dott. Giuliano

Il Segretario Comunale
F.to BERTOIA dott. Alessandro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 04/07/2024 al 18/07/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Clauzetto, li 04/07/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Menegon Mariarosa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è ***divenuta esecutiva il giorno 29/06/2024***, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Clauzetto, 29/06/2024

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Menegon Mariarosa

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento